



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 19.2.2013
COM(2013) 86 final

2013/0053 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa a una posizione dell'Unione europea in merito ai regolamenti interni del comitato APE, del comitato per la cooperazione doganale e del comitato misto per lo sviluppo, previsti dall'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico (APE) tra gli Stati dell'Africa orientale e australe (ESA), da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, è stato firmato il 29 agosto 2009 ed è applicato provvisoriamente dal 14 maggio 2012.

L'articolo 64 dell'accordo istituisce un comitato APE responsabile dell'amministrazione dell'accordo e della realizzazione di tutte le attività contemplate nell'accordo.

Il comitato APE è assistito nell'esercizio delle sue funzioni dal comitato per la cooperazione doganale, istituito in conformità al protocollo 1, articolo 41, dell'accordo, e dal comitato misto per lo sviluppo, istituito in conformità all'articolo 52 dell'accordo.

Il comitato APE stabilisce le proprie norme organizzative e di funzionamento nonché il regolamento interno dei due sottocomitati.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI DELL'IMPATTO

L'accordo interinale prevede l'obbligo di adottare il regolamento interno. Tutte le parti dell'accordo sono state consultate e il testo del regolamento interno è stato concordato ed approvato *ad referendum* con i quattro Stati dell'ESA firmatari (Madagascar, Mauritius, Seychelles e Zimbabwe) alla riunione inaugurale del comitato APE nell'ottobre 2012.

Non sono state effettuate valutazioni dell'impatto della presente proposta, dato che l'iniziativa non ha un impatto economico, sociale o ambientale diretto.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La proposta comprende un progetto di decisione del Consiglio basato sull'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per l'adozione di una posizione dell'Unione europea. In passato sono state prese decisioni simili per adottare i regolamenti interni degli APE.

La presente decisione del Consiglio contiene in allegato un progetto di decisione che dovrà essere adottato dal comitato APE nel 2013. Tale progetto comprende tre allegati contenenti rispettivamente il regolamento interno del comitato APE, del comitato per la cooperazione doganale e del comitato misto per lo sviluppo. Tutti questi regolamenti interni sono stati concordati e approvati *ad referendum* con i quattro Stati dell'ESA firmatari alla riunione inaugurale del comitato APE nell'ottobre 2012.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Limitata alle spese amministrative.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa a una posizione dell'Unione europea in merito ai regolamenti interni del comitato APE, del comitato per la cooperazione doganale e del comitato misto per lo sviluppo, previsti dall'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo interinale istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra¹,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, è stato firmato il 29 agosto 2009 ed è applicato provvisoriamente dal 14 maggio 2012.
- (2) L'articolo 64 di detto accordo istituisce un comitato APE, responsabile dell'amministrazione dell'accordo e della realizzazione di tutte le attività ivi contemplate.
- (3) L'articolo 64 dispone che il comitato APE stabilisca le proprie norme organizzative e di funzionamento.
- (4) Il comitato APE è assistito nell'esercizio delle sue funzioni dal comitato per la cooperazione doganale, istituito in conformità al protocollo 1, articolo 41, dell'accordo, e dal comitato misto per lo sviluppo, istituito in conformità all'articolo 52 dell'accordo.
- (5) È opportuno che l'Unione europea stabilisca la posizione da adottare in merito all'adozione del regolamento interno del comitato APE e dei due sottocomitati istituiti dall'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

La posizione dell'Unione europea in vista dell'adozione di una decisione del comitato APE, previsto dall'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato

¹ GU L 111 del 24.4.2012, pag. 1.

economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, concernente il suo regolamento interno, si basa sul progetto di decisione del comitato APE allegato alla presente decisione.

Al progetto di decisione possono essere apportate modifiche minori senza un'ulteriore decisione della Commissione o del Consiglio.

Articolo 2

Una volta adottata, la decisione del comitato EPA è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO
DECISIONE N. .../2013
DEL COMITATO APE

introdotto dall'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, concernente l'adozione del regolamento interno del comitato APE, del comitato per la cooperazione doganale e del comitato misto per lo sviluppo

IL COMITATO APE,

visto l'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (in appresso denominato "l'accordo"), firmato a Grand Baie il 29 agosto 2009 e applicato provvisoriamente dal 14 maggio 2012, in particolare l'articolo 64, considerando quanto segue:

- (1) L'accordo dispone che il comitato APE stabilisca le proprie norme organizzative e di funzionamento.
- (2) Il comitato APE è assistito nell'esercizio delle sue funzioni dal comitato per la cooperazione doganale, istituito in conformità al protocollo 1, articolo 41, dell'accordo, e dal comitato misto per lo sviluppo, istituito in conformità all'articolo 52 dell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

1. Il regolamento interno del comitato APE è stabilito come indicato nell'allegato I, il regolamento interno del comitato per la cooperazione doganale come indicato nell'allegato II e il regolamento interno del comitato misto per lo sviluppo come indicato nell'allegato III.
2. Tali regolamenti lasciano impregiudicate tutte le disposizioni specifiche che sono previste dall'accordo o che possono essere decise dal comitato APE.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ...

Fatto a (luogo), il (data).

ALLEGATO I

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO APE

previsto dall'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il regolamento interno che figura nel presente allegato si applica a tutte le riunioni del comitato APE.

Articolo 2

Composizione e presidenza

1. Il comitato APE è costituito, da un lato, dai rappresentanti della parte UE e, dall'altro, dai rappresentanti degli Stati firmatari dell'Africa orientale e australe ("Stati dell'ESA firmatari")² a livello ministeriale o di alti funzionari.
2. Il riferimento alle "parti" nel regolamento interno è conforme alla definizione di cui all'articolo 61 dell'accordo.
3. Il comitato APE a livello ministeriale è copresieduto da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante degli Stati dell'ESA. A livello di alti funzionari è copresieduto da alti funzionari della Commissione europea, per la parte UE, e da rappresentanti degli Stati dell'ESA firmatari, di norma alti funzionari. Gli Stati dell'ESA firmatari assumono la presidenza a rotazione annuale.

Articolo 3

Osservatori

1. I rappresentanti del Mercato comune dell'Africa orientale e australe (COMESA) e i rappresentanti della Commissione dell'Oceano indiano (IOC) sono invitati a partecipare alle riunioni del comitato APE in qualità di osservatori.
2. Il segretario del comitato APE informa i rappresentanti del COMESA e dell'IOC riguardo a tutte le riunioni del comitato APE, perché possano parteciparvi come osservatori.
3. Le parti possono decidere collettivamente di invitare altri osservatori, su base ad hoc. Tali osservatori possono partecipare alle riunioni su invito di un copresidente e con l'approvazione del comitato APE.
4. Il comitato APE può decidere che una qualsiasi parte delle riunioni riguardante questioni delicate può essere chiusa agli osservatori.

²

Madagascar, Mauritius, Seychelles e Zimbabwe.

Articolo 4

Riunioni

1. Il comitato APE si riunisce una volta all'anno o quando le circostanze lo richiedano, se convenuto dalle parti. Con l'accordo di entrambe le parti, le riunioni del comitato APE possono essere svolte mediante video o teleconferenza. In tal caso ciascuna parte sostiene le rispettive spese legate allo svolgimento della riunione con tali mezzi, salvo altrimenti concordato.
2. La data e il luogo di ciascuna sessione del comitato APE sono concordati da entrambe le parti.
3. Le riunioni del comitato APE sono convocate dal segretario del comitato APE.

Articolo 5

Delegazioni

Prima di ciascuna riunione i copresidenti del comitato APE sono informati della composizione prevista delle delegazioni degli Stati dell'ESA e della parte UE.

Articolo 6

Segretariato

1. Il ruolo di segretario del comitato APE è ricoperto a turno, per periodi di dodici mesi, da funzionari della Commissione europea e degli Stati dell'ESA firmatari. Lo Stato dell'ESA firmatario può essere assistito dal segretariato del COMESA.
2. Il primo periodo ha inizio alla data della prima riunione del comitato APE istituito dall'accordo e termina il 31 dicembre dell'anno successivo. Il segretariato del comitato APE è assunto inizialmente da un rappresentante della Commissione europea. Gli Stati dell'ESA firmatari assumono il segretariato a rotazione annuale.

Articolo 7

Documenti

Qualora il comitato APE deliberi sulla base di documenti giustificativi scritti, questi sono numerati e diffusi dal segretariato come documenti del comitato APE almeno 14 giorni prima dell'inizio della riunione.

Articolo 8

Corrispondenza

1. Tutta la corrispondenza indirizzata al comitato APE è diretta al suo segretario.
2. Il segretario provvede affinché la corrispondenza indirizzata al comitato APE venga trasmessa ai copresidenti del comitato e diffusa, se del caso, come documenti di cui all'articolo 7 del presente regolamento interno.
3. La corrispondenza inviata dai copresidenti del comitato APE è trasmessa alle parti dal segretario e diffusa, se del caso, come documenti di cui all'articolo 7 del presente regolamento interno.

Articolo 9

Ordine del giorno delle riunioni

1. Il segretario del comitato APE redige un ordine del giorno provvisorio commentato per ogni riunione sulla base delle proposte presentate dalle parti. Tale ordine del giorno viene trasmesso alle parti dal segretario del comitato APE almeno tre settimane prima dell'inizio della riunione.
2. L'ordine del giorno provvisorio commentato comprende i punti per i quali è stata presentata al segretario una domanda d'iscrizione all'ordine del giorno almeno un mese prima dell'inizio della riunione, fermo restando che tali punti sono iscritti all'ordine del giorno provvisorio soltanto se i relativi documenti giustificativi sono pervenuti al segretario entro la data di spedizione dell'ordine del giorno provvisorio.
3. Il comitato APE adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. Con l'accordo delle parti possono essere inseriti nell'ordine del giorno punti non figuranti nell'ordine del giorno provvisorio.
4. I copresidenti del comitato APE possono, d'intesa con le parti, invitare esperti a partecipare alle riunioni per fornire informazioni su specifici argomenti.
5. Con l'accordo delle parti, il segretario può abbreviare il termine indicato al paragrafo 1 per tener conto delle esigenze di uno specifico caso.

Articolo 10

Verbali

1. Il segretario redige il progetto di verbale di ogni riunione al più presto, di norma entro un mese dalla data della riunione.
2. Il verbale riassume in generale ciascun punto all'ordine del giorno, specificando all'occorrenza:
 - a) tutti i documenti presentati al comitato APE,
 - b) tutte le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del comitato APE,
 - c) le decisioni adottate, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate su specifici punti.
3. Il verbale comprende anche un elenco dei membri del comitato APE che hanno partecipato alla riunione e degli osservatori presenti.
4. L'approvazione del verbale è confermata per iscritto dagli Stati dell'ESA firmatari e dall'UE entro due mesi dalla data della riunione. Una volta approvato, il verbale è firmato dal segretario. Ciascuno Stato dell'ESA firmatario e la parte UE ricevono un originale di questi documenti autentici.

Articolo 11

Decisioni e raccomandazioni

1. Le decisioni e le raccomandazioni sono adottate per consenso dal comitato APE.
2. Il comitato APE può decidere di presentare al Consiglio dei ministri ACP-UE qualsiasi questione generale, di interesse comune per i paesi ACP e dell'UE, sollevata nel quadro dell'accordo, come stabilito all'articolo 15 dell'accordo di Cotonou.

3. Tra una riunione e l'altra, il comitato APE può adottare decisioni mediante procedura scritta, con l'accordo di entrambe le parti. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra le parti.
4. Le decisioni e le raccomandazioni del comitato APE recano la denominazione "decisione" o "raccomandazione", seguita da un numero progressivo, dalla data di adozione e da una descrizione dell'oggetto. Ogni decisione reca la data di entrata in vigore.
5. Le decisioni adottate dal comitato APE sono autenticate da un rappresentante della Commissione europea per conto della parte UE e da un rappresentante degli Stati dell'ESA.
6. Le decisioni e le raccomandazioni sono trasmesse alle parti come documenti del comitato APE.

Articolo 12

Pubblicità

1. Salvo diversa decisione, le riunioni del comitato APE non sono pubbliche.
2. Ciascuna parte può decidere la pubblicazione delle decisioni o delle raccomandazioni del comitato APE nella rispettiva pubblicazione ufficiale.

Articolo 13

Lingue

1. Le lingue di lavoro del comitato APE sono le lingue ufficiali comuni delle parti, cioè l'inglese e il francese.
2. Il comitato APE delibera e adotta le decisioni sulla base di documentazioni e di proposte redatte possibilmente nelle due lingue indicate al paragrafo 1. Le decisioni e le raccomandazioni sono fornite in entrambe le lingue indicate al paragrafo 1.

Articolo 14

Spese

1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato APE, sia i costi del personale e le spese di viaggio e soggiorno, sia le spese postali e per le telecomunicazioni.
2. Le spese legate all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che ospita la riunione.
3. Le spese connesse alla fornitura di servizi di interpretariato nelle riunioni e di traduzione dei documenti sono a carico della parte che ospita la riunione. Le spese per i servizi di interpretariato e di traduzione dei documenti da o in altre lingue ufficiali dell'Unione europea sono a carico della parte UE.

Articolo 15

Modifica del regolamento interno

Il regolamento interno può essere modificato conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1.

ALLEGATO II

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO PER LA COOPERAZIONE DOGANALE

previsto dall'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il regolamento interno che figura nel presente allegato si applica a tutte le riunioni del comitato per la cooperazione doganale.

Articolo 2

Ruolo del comitato per la cooperazione doganale

Il comitato per la cooperazione doganale è istituito in conformità al protocollo 1, articolo 41, dell'accordo. Esso si occupa anche di tutte le questioni ad esso delegate dal comitato APE.

Articolo 3

Composizione e presidenza

1. Il comitato per la cooperazione doganale è costituito, da un lato, dai rappresentanti della parte UE e, dall'altro, dai rappresentanti degli Stati dell'ESA³firmatari.
2. Il riferimento alle "parti" nel regolamento interno è conforme alla definizione di cui all'articolo 61 dell'accordo.
3. Il comitato per la cooperazione doganale è copresieduto da un rappresentante della Commissione europea e da un rappresentante degli Stati dell'ESA. Gli Stati dell'ESA firmatari assumono la presidenza a rotazione annuale.

Articolo 4

Osservatori

1. I rappresentanti del Mercato comune dell'Africa orientale e australe (COMESA) e i rappresentanti della Commissione dell'Oceano indiano (IOC) sono invitati a partecipare alle riunioni del comitato per la cooperazione doganale in qualità di osservatori.
2. Il segretario del comitato per la cooperazione doganale informa i rappresentanti del COMESA e dell'IOC riguardo a tutte le riunioni del comitato per la cooperazione doganale, perché possano parteciparvi come osservatori.
3. Le parti possono decidere collettivamente di invitare altri osservatori, su base ad hoc. Tali osservatori possono partecipare alle riunioni su invito di un copresidente e con l'approvazione del comitato per la cooperazione doganale.

³ Madagascar, Mauritius, Seychelles e Zimbabwe.

4. Il comitato per la cooperazione doganale può decidere che una qualsiasi parte delle riunioni riguardante questioni delicate può essere chiusa agli osservatori.

Articolo 5

Riunioni

1. Salvo disposizioni contrarie dell'accordo, il comitato per la cooperazione doganale si riunisce su richiesta di una delle parti. Con l'accordo di entrambe le parti, le riunioni del comitato per la cooperazione doganale possono essere svolte mediante video o teleconferenza. In tal caso ciascuna parte sostiene le rispettive spese legate allo svolgimento della riunione con tali mezzi, salvo altrimenti concordato.
2. La data e il luogo di ciascuna sessione del comitato per la cooperazione doganale sono concordati da entrambe le parti.
3. Le riunioni del comitato per la cooperazione doganale sono convocate dal segretario del comitato per la cooperazione doganale.

Articolo 6

Delegazioni

Prima di ciascuna riunione, i copresidenti del comitato per la cooperazione doganale sono informati della composizione prevista delle delegazioni degli Stati dell'ESA e dell'Unione europea.

Articolo 7

Segretariato

Il ruolo di segretario del comitato per la cooperazione doganale è ricoperto a turno, per periodi di dodici mesi, da funzionari della Commissione europea e degli Stati dell'ESA. Lo Stato dell'ESA firmatario può essere assistito dal segretariato del COMESA. Tali periodi coincidono con l'esercizio del segretariato del comitato APE da parte, rispettivamente, dell'Unione europea e degli Stati dell'ESA. Gli Stati dell'ESA firmatari assumono il segretariato a rotazione annuale.

Articolo 8

Documenti

Qualora il comitato per la cooperazione doganale deliberi sulla base di documenti giustificativi scritti, questi sono numerati e diffusi dal segretario come documenti del comitato per la cooperazione doganale almeno 14 giorni prima dell'inizio della riunione.

Articolo 9

Corrispondenza

1. Tutta la corrispondenza indirizzata al comitato per la cooperazione doganale è diretta al suo segretario.
2. Il segretario provvede affinché la corrispondenza indirizzata al comitato per la cooperazione doganale venga trasmessa ai copresidenti del comitato e diffusa, se del caso, come documenti di cui all'articolo 8 del presente regolamento interno.

3. La corrispondenza inviata dai copresidenti del comitato per la cooperazione doganale è trasmessa alle parti dal segretario e diffusa, se del caso, come documenti di cui all'articolo 8 del presente regolamento interno.

Articolo 10

Ordine del giorno delle riunioni

1. Il segretario del comitato per la cooperazione doganale redige un ordine del giorno provvisorio commentato per ogni riunione sulla base delle proposte presentate dalle parti. Tale ordine del giorno è trasmesso alle parti dal segretario del comitato per la cooperazione doganale almeno tre settimane prima dell'inizio della riunione.
2. L'ordine del giorno provvisorio commentato comprende i punti per i quali è stata presentata al segretario una domanda d'iscrizione all'ordine del giorno almeno un mese prima dell'inizio della riunione, fermo restando che tali punti sono iscritti all'ordine del giorno provvisorio soltanto se i relativi documenti giustificativi sono pervenuti al segretario entro la data di spedizione dell'ordine del giorno provvisorio.
3. Il comitato per la cooperazione doganale adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. Con l'accordo delle parti possono essere inseriti nell'ordine del giorno punti non figuranti nell'ordine del giorno provvisorio.
4. I copresidenti del comitato per la cooperazione doganale possono, d'intesa con le parti, invitare esperti a partecipare alle riunioni per fornire informazioni su specifici argomenti.
5. Con l'accordo delle parti, il segretario può abbreviare il termine indicato al paragrafo 1 per tener conto delle esigenze di uno specifico caso.

Articolo 11

Verbali

1. Il segretario redige il progetto di verbale di ogni riunione al più presto, di norma entro un mese dalla data della riunione.
2. Il verbale riassume in generale ciascun punto all'ordine del giorno, specificando all'occorrenza:
 - a) tutti i documenti presentati al comitato per la cooperazione doganale,
 - b) tutte le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del comitato per la cooperazione doganale,
 - c) le decisioni adottate, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate su specifici punti.
3. Il verbale comprende anche un elenco dei membri del comitato per la cooperazione doganale che hanno partecipato alla riunione e degli osservatori presenti.
4. L'approvazione del verbale è confermata per iscritto dagli Stati dell'ESA firmatari e dall'UE entro due mesi dalla data della riunione. Una volta approvato, il verbale è firmato dal segretario. Ciascuno Stato dell'ESA firmatario e la parte UE ricevono un originale di questi documenti autentici.

Articolo 12

Decisioni e raccomandazioni

1. Le decisioni e le raccomandazioni sono adottate per consenso dal comitato per la cooperazione doganale.
2. Tra una riunione e l'altra, il comitato per la cooperazione doganale può adottare decisioni e raccomandazioni mediante procedura scritta, con l'accordo di entrambe le parti. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra le parti.
3. Le decisioni o le raccomandazioni del comitato per la cooperazione doganale recano la denominazione "decisione" o "raccomandazione", seguita da un numero progressivo, dalla data di adozione e da una descrizione dell'oggetto. Ogni decisione reca la data di entrata in vigore.
4. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato per la cooperazione doganale sono autenticate da un rappresentante della Commissione europea per conto della parte UE e da un rappresentante degli Stati dell'ESA.
5. Le decisioni e le raccomandazioni sono trasmesse alle parti e al comitato EPA come documenti del comitato per la cooperazione doganale.

Articolo 13

Pubblicità

1. Salvo diversa decisione, le riunioni del comitato per la cooperazione doganale non sono pubbliche.
2. Ciascuna parte può decidere la pubblicazione delle decisioni e delle raccomandazioni del comitato per la cooperazione doganale nella rispettiva pubblicazione ufficiale.

Articolo 14

Lingue

1. Le lingue di lavoro del comitato per la cooperazione doganale sono le lingue ufficiali comuni delle parti, cioè l'inglese e il francese.
2. Il comitato per la cooperazione doganale delibera e adotta le sue decisioni sulla base di documentazioni e di proposte redatte possibilmente nelle due lingue indicate al paragrafo 1. Le decisioni e le raccomandazioni sono fornite in entrambe le lingue indicate al paragrafo 1.

Articolo 15

Spese

1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato per la cooperazione doganale, sia i costi del personale e le spese di viaggio e di soggiorno, sia le spese postali e per le telecomunicazioni.
2. Le spese legate all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che ospita la riunione.
3. Le spese connesse alla fornitura di servizi di interpretariato nelle riunioni e di traduzione dei documenti sono a carico della parte che ospita la riunione. Le spese

per i servizi di interpretariato e di traduzione dei documenti da o in altre lingue ufficiali dell'Unione europea sono a carico della parte UE.

Articolo 16

Relazioni

Il comitato per la cooperazione doganale riferisce al comitato APE.

Articolo 17

Modifica del regolamento interno

Il regolamento interno può essere modificato dal comitato APE. Il comitato per la cooperazione doganale può presentare raccomandazioni al comitato APE proponendo modifiche del regolamento interno.

ALLEGATO III

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO MISTO PER LO SVILUPPO

previsto dall'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il regolamento interno che figura nel presente allegato si applica a tutte le riunioni del comitato misto per lo sviluppo.

Articolo 2

Ruolo del comitato misto per lo sviluppo

Il comitato misto per lo sviluppo è istituito come sottocomitato del comitato APE. In conformità all'articolo 52 dell'accordo interinale, esso discute le questioni di cooperazione allo sviluppo legate all'attuazione dell'accordo interinale.

Articolo 3

Composizione e presidenza

1. Il comitato misto per lo sviluppo è costituito, da un lato, dai rappresentanti della parte UE e, dall'altro, dai rappresentanti degli Stati dell'ESA.
2. Il riferimento alle "parti" nel regolamento interno è conforme alla definizione di cui all'articolo 61 dell'accordo.
3. Il comitato misto per lo sviluppo è copresieduto da un rappresentante della Commissione europea e da un rappresentante degli Stati dell'ESA. Gli Stati dell'ESA firmatari assumono la presidenza a rotazione annuale.

Articolo 4

Osservatori

1. I rappresentanti del Mercato comune dell'Africa orientale e australe (COMESA) e i rappresentanti della Commissione dell'Oceano indiano (IOC) sono invitati a partecipare alle riunioni del comitato misto per lo sviluppo in qualità di osservatori.
2. Il segretario del comitato misto per lo sviluppo informa i rappresentanti del COMESA e dell'IOC riguardo a tutte le riunioni del comitato misto per lo sviluppo perché possano parteciparvi come osservatori.
3. Le parti possono decidere collettivamente di invitare altri osservatori, su base ad hoc. Tali osservatori possono partecipare alle riunioni su invito dei copresidenti e con l'approvazione del comitato misto per lo sviluppo.
4. Il comitato misto per lo sviluppo può decidere che una qualsiasi parte delle riunioni riguardante questioni delicate può essere chiusa agli osservatori.

Articolo 5

Riunioni

1. Salvo disposizioni contrarie dell'accordo, il comitato misto per lo sviluppo si riunisce su richiesta di una delle parti. Con l'accordo di entrambe le parti, le riunioni del comitato misto per lo sviluppo possono essere svolte mediante video o teleconferenza. In tal caso ciascuna parte sostiene le rispettive spese legate allo svolgimento della riunione con tali mezzi, salvo altrimenti concordato.
2. La data e il luogo di ciascuna sessione del comitato misto per lo sviluppo sono concordati da entrambe le parti.
3. Le riunioni del comitato misto per lo sviluppo sono convocate dal segretario del comitato misto per lo sviluppo.

Articolo 6

Delegazioni

Prima di ciascuna riunione, i copresidenti del comitato misto per lo sviluppo sono informati della composizione prevista delle delegazioni degli Stati dell'ESA e dell'Unione europea.

Articolo 7

Segretariato

Il ruolo di segretario del comitato misto per lo sviluppo è ricoperto a turno, per periodi di dodici mesi, da funzionari della Commissione europea e degli Stati dell'ESA. Lo Stato dell'ESA firmatario può essere assistito dal segretariato del COMESA. Tali periodi coincidono con l'esercizio del segretariato del comitato APE da parte, rispettivamente, dell'Unione europea e degli Stati dell'ESA. Gli Stati dell'ESA firmatari assumono il segretariato a rotazione annuale.

Articolo 8

Documenti

Qualora il comitato misto per lo sviluppo deliberi sulla base di documenti giustificativi scritti, questi sono numerati e diffusi dal segretario come documenti del comitato misto per lo sviluppo almeno 14 giorni prima dell'inizio della riunione.

Articolo 9

Corrispondenza

1. Tutta la corrispondenza indirizzata al comitato misto per lo sviluppo è diretta al suo segretario.
2. Il segretario provvede affinché la corrispondenza indirizzata al comitato misto per lo sviluppo venga trasmessa ai copresidenti del comitato e diffusa, se del caso, come documenti di cui all'articolo 8 del presente regolamento interno.
3. La corrispondenza inviata dai copresidenti del comitato misto per lo sviluppo è trasmessa alle parti dal segretario e diffusa, se del caso, come documenti di cui all'articolo 8 del presente regolamento interno.

Articolo 10

Ordine del giorno delle riunioni

1. Il segretario del comitato misto per lo sviluppo redige un ordine del giorno provvisorio per ogni riunione sulla base delle proposte presentate dalle parti. Tale ordine del giorno è trasmesso alle parti dal segretario del comitato misto per lo sviluppo almeno tre settimane prima dell'inizio della riunione.
2. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali è stata presentata al segretario una domanda d'iscrizione all'ordine del giorno almeno un mese prima dell'inizio della riunione, fermo restando che tali punti sono iscritti all'ordine del giorno provvisorio soltanto se i relativi documenti giustificativi sono pervenuti al segretario entro la data di spedizione dell'ordine del giorno provvisorio.
3. Il comitato misto per lo sviluppo adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. Con l'accordo delle parti possono essere inseriti nell'ordine del giorno punti non figuranti nell'ordine del giorno provvisorio.
4. I copresidenti del comitato misto per lo sviluppo possono, d'intesa con le parti, invitare esperti a partecipare alle riunioni per fornire informazioni su specifici argomenti.
5. Con l'accordo delle parti, il segretario può abbreviare il termine indicato al paragrafo 1 per tener conto delle esigenze di uno specifico caso.

Articolo 11

Verbali

1. Il segretario redige il progetto di verbale di ogni riunione al più presto, di norma entro un mese dalla data della riunione.
2. Il verbale riassume in generale ciascun punto all'ordine del giorno, specificando all'occorrenza:
 - a) tutti i documenti presentati al comitato misto per lo sviluppo,
 - b) tutte le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del comitato misto per lo sviluppo,
 - c) le decisioni adottate, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate su specifici punti.
3. Il verbale comprende anche un elenco dei membri del comitato misto per lo sviluppo che hanno partecipato alla riunione e un elenco degli osservatori presenti.
4. L'approvazione del verbale è confermata per iscritto dagli Stati dell'ESA firmatari e dall'UE entro due mesi dalla data della riunione. Una volta approvato, il verbale è firmato dal segretario. Ciascuno Stato dell'ESA firmatario e la parte UE ricevono un originale di questi documenti autentici.

Articolo 12

Raccomandazioni

1. Il comitato misto per lo sviluppo adotta le raccomandazioni per consenso.

2. Tra una riunione e l'altra, il comitato misto per lo sviluppo può adottare raccomandazioni mediante procedura scritta, con l'accordo di entrambe le parti. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra le parti.
3. Le raccomandazioni del comitato misto per lo sviluppo recano la denominazione "raccomandazione", seguita da un numero progressivo, dalla data di adozione e da una descrizione dell'oggetto.
4. Le raccomandazioni adottate dal comitato misto per lo sviluppo sono autenticate da un rappresentante della Commissione europea per conto della parte UE e da un rappresentante degli Stati dell'ESA.
5. Le raccomandazioni sono trasmesse alle parti come documenti del comitato misto per lo sviluppo e sono sottoposte all'esame del comitato APE.

Articolo 13

Pubblicità

Salvo diversa decisione, le riunioni del comitato misto per lo sviluppo non sono pubbliche.

Articolo 14

Lingue

1. Le lingue di lavoro del comitato misto per lo sviluppo sono le lingue ufficiali comuni delle parti, cioè l'inglese e il francese.
2. Il comitato misto per lo sviluppo delibera e adotta le raccomandazioni sulla base di documentazioni e di proposte redatte possibilmente nelle due lingue indicate al paragrafo 1. Le raccomandazioni sono fornite in entrambe le lingue indicate al paragrafo 1.

Articolo 15

Spese

1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato misto per lo sviluppo, sia i costi del personale e le spese di viaggio e di soggiorno, sia le spese postali e per le telecomunicazioni.
2. Le spese legate all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che ospita la riunione.
3. Le spese connesse alla fornitura di servizi di interpretariato nelle riunioni e di traduzione dei documenti sono a carico della parte che ospita la riunione. Le spese per i servizi di interpretariato e di traduzione dei documenti da o in altre lingue ufficiali dell'Unione europea sono a carico della parte UE.

Articolo 16

Relazioni

Il comitato misto per lo sviluppo riferisce al comitato APE.

Articolo 17

Modifica del regolamento interno

Il regolamento interno può essere modificato dal comitato APE. Il comitato misto per lo sviluppo può presentare raccomandazioni al comitato APE proponendo modifiche del regolamento interno.

SCHEDA FINANZIARIA SEMPLIFICATA

(da utilizzare per qualsiasi decisione interna della Commissione di rilievo generale con un'incidenza di bilancio sugli stanziamenti di natura amministrativa o sulle risorse umane, se l'utilizzo di altri tipi di schede finanziarie non è appropriato – articolo 23 del regolamento interno)

1. Titolo del progetto di decisione

Decisione del Consiglio relativa a una posizione dell'Unione europea in merito ai regolamenti interni del comitato APE, del comitato per la cooperazione doganale e del comitato misto per lo sviluppo previsti dall'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati membri dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra

2. Settore/i interessati nella struttura ABB

20 – Politica commerciale

3. Base giuridica

☒ Autonomia amministrativa ☐ Altro (specificare): _____

4. Descrizioni e motivazioni

La decisione concerne le riunioni e il funzionamento delle istituzioni da istituire nel quadro dell'APE interinale. Le riunioni delle istituzioni sono fissate al fine di seguire l'applicazione dell'accordo.

5. Durata e incidenza finanziaria prevista

5.1. Periodo di applicazione

☐ Decisione di durata limitata: decisione in vigore a decorrere dal [data] fino al [data]

☒ Decisione di durata illimitata: in vigore a decorrere dal [data di adozione della decisione].

5.2. Incidenza prevista sul bilancio

Il progetto di decisione comporta:

☐ risparmi

☒ costi aggiuntivi (in caso affermativo, specificare le rubriche del quadro finanziario pluriennale interessato): Rubrica 5 – spese amministrative.

5.3. Contributi di terzi al finanziamento del progetto di decisione

Se la proposta prevede il cofinanziamento da parte degli Stati membri o di altri organismi (specificare quali), fornire una stima del livello di cofinanziamento, se noto.

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno n	Anno n+1	Anno n+2	Anno n+3	Anno n+4	Anno n+5	Anno n+6	Totale
Specificare la fonte/l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE stanziamenti cofinanziati								

5.4. Spiegazione delle cifre

I costi medi del personale sono indicati in calce alla pagina http://www.cc.cec/budg/pre/legalbasis/pre-040-020_preparation_en.html.

6. Compatibilità con l'attuale quadro finanziario pluriennale

- ☒ La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.
- ☐ La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica del quadro finanziario pluriennale.
- ☐ La proposta richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale⁴.

7. Effetti dei risparmi o dei costi aggiuntivi sull'assegnazione delle risorse

- ☐ Risorse da ottenere tramite una riassegnazione all'interno dei dipartimenti
- ☒ Risorse già assegnate al/i dipartimento/i interessato/i
- ☐ Risorse da chiedere nella prossima procedura di assegnazione.

Il fabbisogno di risorse umane e amministrative è coperto dalla dotazione concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura di assegnazione annuale, tenendo conto dei vincoli di bilancio esistenti.

⁴ Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

ALLEGATO:

INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA (risparmi e costi aggiuntivi) PER GLI STANZIAMENTI DI NATURA AMMINISTRATIVA O PER LE RISORSE UMANE

ETP=Equivalente a tempo pieno

XX è il settore o il titolo interessato

Mio EUR (al terzo decimale)

ETP persone/anno	Anno n		Anno n+1		Anno n+2		Anno n+3		Anno n+4		Anno n+5		Anno n+6		TOTALE /costo annuale	
Rubrica 5	ETP	stanziam.	ETP	stanziam.	ETP	stanziam.	ETP	stanziam.	ETP	stanziam.	ETP	stanziam.	ETP	stanziam.	ETP	stanziam.
Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e/o personale temporaneo)																
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)	0,2	0,03	0,2	0,03	0,2	0,03	0,2	0,03	0,2	0,03	0,2	0,03	0,2	0,03	0,2	0,21
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)																
Personale esterno																
XX 01 02 01 (della dotazione globale)																
XX 01 02 02 (nelle delegazioni)																
Altre linee di bilancio (specificare)																
Totale parziale - Rubrica 5	0,2		0,2	0,03	0,2	0,03	0,2	0,03	0,2	0,03	0,2	0,03	0,2	0,03	0,2	0,21

	0,03															
esclusa Rubrica 5																
Posti della tabella dell’organico (posti di funzionari e/o personale temporaneo)																
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)																
10 01 05 01 (ricerca diretta)																
Personale esterno																
XX 01 04 yy																
- Sede																
- Delegazioni																
XX 01 05 02 (ricerca indiretta)																
10 01 05 02 (ricerca diretta)																
Altre linee di bilancio (specificare)																
Totale parziale – esclusa la Rubrica 5																
TOTALE	0,2	0,03	0,2	0,03	0,2	0,03	0,2	0,03	0,2	0,03	0,2	0,03	0,2	0,03	0,2	0,21

Il fabbisogno di risorse umane e amministrative è coperto dalla dotazione concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura di assegnazione annuale, tenendo conto dei vincoli di bilancio esistenti.

Altri stanziamenti amministrativi

XX è il settore o il titolo interessato

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno n	Anno n+1	Anno n+2	Anno n+3	Anno n+4	Anno n+5	Anno n+6	TOTALE
Rubrica 5								
Sede:								
XX 01 02 11 01 – Spese per missioni e di rappresentanza	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,07
XX 01 02 11 02 – Spese per conferenze e riunioni	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,07
XX 01 02 11 03 – Comitati								
XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze								
XX 01 03 01 03 – Materiale e mobilio								
XX 01 03 01 04 – Servizi e altre spese operative								
Altre linee di bilancio (specificare se del caso) – Servizi di traduzione	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,07
Delegazioni:								

XX 01 02 12 01 – Spese per missioni, conferenze e di rappresentanza								
XX 01 02 12 02 – Perfezionamento professionale								
XX 01 03 02 01 – Acquisto o affitto di immobili								
XX 01 03 02 02 – Materiale, mobilio, forniture e servizi								
Totale parziale - Rubrica 5	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,21
esclusa Rubrica 5								
XX 01 04 yy – Spese per l'assistenza tecnica e amministrativa (non comprendenti il personale esterno) dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA")								
- Sede								
- Delegazioni								
XX 01 05 03 – Altre spese di gestione per la ricerca indiretta								
10 01 05 03– Altre spese di gestione per la ricerca diretta								
Altre linee di bilancio (specificare se del caso)								

Totale parziale – esclusa Rubrica 5								
TOTALE GENERALE	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,21

Il fabbisogno di risorse umane e amministrative è coperto dalla dotazione concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura di assegnazione annuale, tenendo conto dei vincoli di bilancio esistenti.